

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA, ARBITRATO IRRITUALE  
E PUBBLICITÀ IMMOBILIARE

ABSTRACT

La pubblicità immobiliare è un sistema chiuso, difeso dalla tassatività degli effetti soggetti a trascrizione; questa tesi di dottorato indaga sulla natura degli accordi di mediazione, dei lodi irrituali e dei negozi di accertamento per dimostrare che i loro effetti possono essere trascritti.

In breve, il presente lavoro è diviso in quattro capitoli.

Il primo capitolo inizia con un'indagine sul contratto di accertamento volta a delimitarne i limiti e gli effetti per poi, in via consequenziale, cercare di dimostrare, oltre all'ammissibilità del negozio, anche l'insussistenza di una differenza tra gli effetti del negozio di accertamento e quelli prodotti dal lodo arbitrale rituale e dalla sentenza. Effetti, comunque, limitati dai diritti di cui le parti possono disporre.

Nel secondo capitolo le valutazioni vengono spostate su di un argomento differente: l'arbitrato irrituale. Questa forma di arbitrato, come noto, è regolata dall'art. 808-ter c.p.c.; quest'ultima norma solleva alcuni problemi concernenti la natura dell'arbitrato irrituale e delle norme allo stesso applicabili. Queste problematiche, e la natura di questa forma di arbitrato, costituiscono gli argomenti di questo capitolo.

Il terzo capitolo analizza la nuova mediazione civile e commerciale regolata dal d.lgs. n. 28/2010, come modificato dal d.l. n. 69/2013, ed esplora le nature dell'accordo e del verbale di mediazione, le problematiche concernenti l'ambito di applicazione, in particolare in relazione ai diritti reali, e alcune altre questioni minori.

Il quarto capitolo rappresenta il cuore dello studio. In quanto esamina: l'ammissibilità della trascrizione delle domande di arbitrato irrituale e di mediazione, escludendone la trascrizione per entrambe; le ipotesi di trascrizione quando gli effetti dell'accordo di mediazione e del lodo irrituale modificano, regolano o estinguono un diritto reale o accertano l'usucapione e alcune altre questioni minori.